

Repertorio n. 1713

Raccolta n. 1226

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciassette giugno duemiladiciannove, in San Secondo Parmense ed alla Piazza Giuseppe Mazzini n. 12, presso il Torrione della Rocca dei Rossi, alle ore 18,45 (diciotto e quarantacinque).

Innanzitutto a me **ALBERTO de TORRES**, Notaio iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Parma, residente in San Secondo Parmense, con studio alla via Guglielmo Marconi n. 1,

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell'associazione non riconosciuta "PALIO DELLE CONTRADE DI SAN SECONDO PARMENSE", con sede in San Secondo Parmense, alla Piazza Giuseppe Mazzini n. 12, titolare del numero 01947840342 di codice fiscale, nonché del numero 01947840342 di partita iva, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche dello Statuto;
2. Varie ed eventuali.

E' PRESENTE

- **Francesco Ilardo**, nato a Fiorenzuola D'Arda (PC) il 27 giugno 1986, nella qualità di Presidente del Consiglio direttivo dell'associazione, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo, io notaio do atto che, ai sensi dell'art. 11 dello statuto dell'associazione, assume la presidenza dell'assemblea il costituito, Presidente del Consiglio direttivo, Francesco Ilardo, il quale avendo, preliminarmente e personalmente, accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

CONSTATATO

--- che questa assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 12 dello statuto associativo;

--- che in questa assemblea è presente l'intera compagine associativa rappresentata da:

- associazione "CONTRADA BUREG DI MINEN", in persona del Presidente Davide Fava;
- associazione "CONTRADA CASTELL'AICARDI", in persona del Presidente Francesco Ilardo;
- associazione "CONTRADA TRINITA'", in persona del Presidente Sara Bini;
- associazione "CONTRADA DRAGONDA", in persona del Presidente Simone Bottarelli;
- associazione "CONTRADA BORGO DELLA PREVOSTURA", in persona del Presidente Marilena Benassi;
- associazione "CONTRADA DEL GRILLO ASD", in persona del

Registrato a Parma

il 25/06/2019

al numero 550

Presidente Nicola Raffaini;

- associazione "CORTE DEI ROSSI", in persona del Presidente Pier Luigi Poldi Allaj;

--- che per il Consiglio direttivo sono presenti, il costituito Presidente, Francesco Ilardo, ed i Consiglieri Marilena Benassi, Nicola Raffaini, Pier Luigi Poldi Allaj, Davide Fava, Simone Bottarelli e Andrea Ciobani;

--- che i presenti si dichiarano tutti sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi,

DICHIARA

validamente costituita questa assemblea, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, essendo presente l'intera compagine associativa, venendo preliminarmente autorizzato alla trattazione unitaria dei punti posti all'ordine del giorno, stante la stretta connessione degli argomenti ad essi sottesi.

Prendendo la parola il Presidente, anche nella qualità di Presidente del Consiglio direttivo dell'associazione, espone all'assemblea la necessità di adottare ulteriori nuove norme relative al funzionamento dell'associazione e, dunque, un rinnovato testo di statuto sociale al fine di adeguarlo alla normativa di cui al d.lgs. 117/2017. All'uopo, dunque, propone agli intervenuti, non già la modifica dello statuto sociale, ma l'integrale adozione di un nuovo testo di statuto sociale.

Proseguendo sul punto il Presidente chiarisce ulteriormente che la modifica si rende necessaria per procedere all'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale, quale requisito preliminare per l'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni di rievocazioni storiche (ex art. 3, I comma, legge regionale Emilia Romagna n. 3/2017), nonché elemento propedeutico all'accesso a finanziamenti regionali e nazionali previsti per il settore ed, infine, per ottenere, non appena verrà messo in funzione, l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore.

Ancora in argomento il Presidente chiarisce che la disciplina contenuta nel nuovo testo di statuto è conforme al dettato normativo di cui al d.lgs. 117/2017 anche con specifico riguardo alle disposizioni transitorie in esso contenute e, segnatamente, all'art. 101 del citato decreto ed al necessario coordinamento normativo creatosi a seguito dell'entrata in vigore del Codice del terzo settore.

Da ultimo, il Presidente chiarisce che, stante la novella legislativa innanzi richiamata, che incide anche sulla composizione qualitativa e quantitativa della compagine associativa, si rende necessario altresì un rinnovamento della stessa. A tal proposito, conformemente al vigente statuto sociale, posta anche la presenza in questa assemblea

dell'intero consiglio direttivo, il Presidente propone agli intervenuti di procedere in questo momento al rinnovamento e mutamento della compagine degli associati onde far risultare dal presente atto pubblico la relativa modifica che, poi, sarà riportata anche nello specifico libro.

Dopo esauriente discussione l'assemblea dell'associazione non riconosciuta "PALIO DELLE CONTRADE DI SAN SECONDO PARMENSE" del diciassette giugno duemiladiciannove,

- udita la relazione del Presidente del Consiglio direttivo,
- con votazione espressa per alzata di mano,

all'unanimità

DELIBERA

= I =

- di modificare integralmente le norme relative al funzionamento dell'associazione;
- di adottare, conseguentemente, un nuovo testo di statuto sociale;

= II =

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale che si allega a questo atto sotto la lettera "A";

= III =

- di delegare all'organo amministrativo ogni e più ampia facoltà per curare gli adempimenti derivanti dal presente verbale e le integrazioni, modifiche e/o rettifiche che si rendessero necessarie in sede di iscrizione;

= IV =

- di conferire all'organo amministrativo specifico mandato affinché, non appena entrato in funzione il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore, si proceda all'integrazione della denominazione sociale, nel senso previsto dall'art. 1 dello statuto testè approvato, e vengano effettuate le istanze necessarie ed opportune per l'iscrizione nel suddetto Registro.

A questo punto, il Presidente sospende la fase deliberativa alle ore 19,00 (diciannove), per dare atto che gli associati associazione "CONTRADA BUREG DI MINEN";

associazione "CONTRADA CASTELL'AICARDI";

associazione "CONTRADA DRAGONDA";

associazione "CONTRADA DEL GRILLO ASD",

hanno esercitato il diritto di recesso per fuoriuscire dalla compagine associativa; contestualmente da altresì atto che hanno presentato domanda di ammissione per entrare a far parte della compagine associativa i seguenti soggetti:

- Davide Fava
- Francesco Ilardo;
- Sara Bini;
- Simone Bottarelli;
- Marilena Benassi;
- Nicola Raffaini;
- Pier Luigi Poldi Allaj.

A tal riguardo, il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, a nome dell'intero organo esprime parere favorevole in relazione a ciascuna delle domande di ammissione presentate dai soggetti innanzi indicati, sussistendone i presupposti di legge e di statuto. Pertanto, alle ore 19,02 (diciannove e due minuti), riprendendo la fase deliberativa, l'assemblea dell'associazione non riconosciuta "PALIO DELLE CONTRADE DI SAN SECONDO PARMENSE" del diciassette giugno duemiladiciannove,

- udita la relazione del Presidente del Consiglio direttivo,
- con votazione espressa per alzata di mano,

all'unanimità

DELIBERA

= V =

- di prendere atto del recesso manifestato dagli associati associazione "CONTRADA BUREG DI MINEN";
- associazione "CONTRADA CASTELL'AICARDI";
- associazione "CONTRADA DRAGONDA";
- associazione "CONTRADA DEL GRILLO ASD";

= VI =

- di prendere atto dell'ammissione quali nuovi associati di
- Davide Fava
- Francesco Ilardo;
- Sara Bini;
- Simone Bottarelli;
- Marilena Benassi;
- Nicola Raffaini;
- Pier Luigi Poldi Allaj;

= VII =

- di prendere atto dell'attuale composizione della compagine sociale, di cui all'elenco aggiornato che si allega a questo atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare, poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,03 (diciannove e tre), e chiede a me notaio di allegare a questo atto lo statuto sociale nella sua versione aggiornata, nonché l'elenco aggiornato degli associati.

Aderendo, io notaio, come innanzi detto, allego sotto la lettera "A" il nuovo testo dello statuto sociale e sotto la lettera "B" l'elenco aggiornato degli associati.

Il costituito dispensa me notaio dalla lettura di quanto allegato.

Di questo atto, in parte scritto di mio pugno ed in parte da me dattiloscritto, su tre fogli per dieci facciate, ho dato lettura alla parte che l'approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore 19,10 (diciannove e dieci).

F.to: Ilardo Francesco

Alberto de Torres, notaio - sigillo

	Allegato "A" al rep. 1713 racc. 1226	
	STATUTO	
	ASSOCIAZIONE	
	"PALIO DELLE CONTRADE DI SAN SECONDO PARMENSE	
	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"	
	Capo I	
	Disposizioni Generali	
	Art. 1	
	Denominazione	
	E'costituita, ai sensi del d.lgs. 117/2017, un'associazione	
	di promozione sociale, operante senza fini di lucro,	
	denominata "PALIO DELLE CONTRADE DI SAN SECONDO PARMENSE	
	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE".	
	La denominazione dell'associazione sarà integrata con	
	l'indicazione "ente del terzo settore" e, dunque, anche con	
	l'acronimo "ETS", solo a seguito dell'istituzione del	
	Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore e la	
	susseguente iscrizione nel medesimo della presente	
	associazione.	
	Art. 2	
	Sede	
	L'associazione ha sede in San Secondo Parmense (PR).	
	La variazione della sede nell'ambito del medesimo Comune non	
	costituisce modifica statutaria e può essere decisa con	
	delibera dell'assemblea ordinaria.	

	Art. 3	
	Scopo	
	Lo statuto, conforme alle vigenti prescrizioni legislative,	
	stabilisce che l'associazione esercita in via principale una	
	o più attività di interesse generale per il perseguimento,	
	senza scopo di lucro, anche indiretto, di finalità civiche,	
	solidaristiche, di utilità sociale e per l'organizzazione e	
	la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative.	
	L'associazione è apolitica ed apartitica. L'adesione	
	all'associazione è libera, il suo funzionamento è basato	
	sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le	
	cariche sociali sono elette su base democratica. Essa non	
	discrimina in base a sesso, religione, razza, condizioni	
	socio-economiche, si ispira e conforma ai principi	
	dell'associazionismo di promozione sociale.	
	Lo scopo dell'associazione è quello di cui alle lettere -f)	
	ed -i) dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017 e si sostanzia nelle	
	seguenti attività:	
	--- coordinamento e realizzazione di iniziative, attività e	
	manifestazioni volte alla riscoperta, ripristino,	
	valorizzazione e diffusione di alcuni degli aspetti	
	storico-culturali legati al Comune di San Secondo Parmense	
	(PR) ;	
	--- valorizzazione delle tradizioni e dei costumi locali;	
	promozione di iniziative culturali e ricreative aperte al	

	pubblico;	
	--- organizzazione, realizzazione e gestione di rievocazioni	
	storiche organizzate;	
	--- valorizzazione e diffusione dell'arte, della storia e	
	della cultura in genere;	
	--- erogazione di servizi e prestazioni connesse alla tutela	
	e valorizzazione del patrimonio culturale;	
	--- promozione e realizzazione di attività volte alla	
	diffusione di prodotti enogastronomici locali.	
	In particolare l'associazione ha come scopo quello di	
	promuovere ed organizzare il "Palio delle Contrade di San	
	Secondo Parmense" ed altre manifestazioni ad esso collegate,	
	mirando al recupero ed alla diffusione della storia e della	
	cultura di San Secondo Parmense.	
	Per il raggiungimento del suo scopo, l'associazione potrà	
	inoltre promuovere:	
	- attività culturali: organizzazione e/o partecipazione a	
	convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di	
	film e documentari, concerti, rassegne, eventi e concorsi;	
	- attività di formazione: istituzioni di gruppi di studio e	
	ricerca, corsi interni di formazione e di divulgazione delle	
	proprie attività istituzionali promuovendo ogni attività	
	svolta a sviluppare la conoscenza dell'arte storica;	
	- attività editoriale: pubblicazione di opere, saggi,	
	periodici, strumenti audiovisivi o multimediali, nonché	

	studi e ricerche compiute o quant'altro utile a divulgare la	
	conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti e	
	le attività relative alle finalità istituzionali	
	dell'associazione.	
	L'associazione può altresì svolgere tutte le attività	
	ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie	
	finalità istituzionali, purché secondarie e strumentali	
	rispetto alle attività di interesse generale, compresa la	
	estemporanea ed occasionale somministrazione di alimenti e	
	bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci, e quant'altro	
	nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; può	
	inoltre svolgere eventualmente attività di tipo commerciale	
	o artigianale, svolta in maniera episodica e comunque	
	finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel	
	rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative,	
	può reperire o gestire impianti e spazi, anche tramite	
	convenzioni con Enti pubblici o privati per lo svolgimento	
	dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con	
	istituti di credito, anche su basi passive.	
	Art. 4	
	Durata	
	L'associazione è costituita a tempo indeterminato. La	
	stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere	
	da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa	
	decisione assunta dall'apposita assemblea che, in tal caso,	

	dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso	
	di esecuzione.	
	Art. 5	
	Regolamentazione	
	L'associazione è retta dall'atto costitutivo, dal presente	
	statuto e dagli eventuali regolamenti interni approvati dal	
	Consiglio direttivo.	
	L'associazione garantisce la democraticità della struttura e	
	l'elettività delle cariche. L'attività istituzionale ed il	
	regolare funzionamento delle strutture devono essere	
	garantiti prevalentemente dalle prestazioni volontarie e	
	gratuite degli aderenti all'associazione, per le quali	
	possono essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti	
	disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità, mediante il	
	riconoscimento di un compenso congruo rispetto all'entità e	
	la complessità dell'impegno richiesto; nel caso la	
	complessità, l'entità, nonché la specificità dell'attività	
	richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà	
	possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di	
	prestazioni di lavoro autonomo.	
	Capo II	
	Associati	
	Art. 6	
	Compagine associativa	
	<u>6.1</u> L'associazione si può comporre di un numero illimitato	

	di associati.	
	<u>6.2</u> Costituiscono la compagine associativa tutte le persone	
	fisiche (che abbiano raggiunto la maggiore età) che si	
	impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi	
	dell'associazione.	
	Possono essere associati tutti coloro che ne facciano	
	espressa domanda scritta in cui si esplicita l'impegno ad	
	attenersi al presente statuto ed a osservare i regolamenti e	
	le delibere adottate dagli organi dell'associazione e siano	
	accettati dal consiglio direttivo.	
	Altresi possono entrare a far parte della compagine	
	associativa tutti quei soggetti il cui ingresso nell'ambito	
	dell'associazione è consentito dal d.lgs. 117/2017, anche,	
	se del caso, esclusivamente in considerazione di particolari	
	situazioni oggettivamente funzionali allo scopo	
	istituzionale o in numero minoritario all'interno del corpo	
	assembleare e senza detenere posizioni di direzione	
	nell'ambito dell'associazione.	
	Art. 6-bis	
	Procedura di ammissione	
	<u>6-bis.1</u> Le richieste di adesione all'Associazione devono	
	essere presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo,	
	che delibera sulla domanda di ammissione entro il termine di	
	60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione.	
	La deliberazione favorevole è comunicata all'interessato ed	

	annotata nel libro degli associati.	
	<u>6-bis.2</u> Nell'ipotesi di deliberazione di rigetto della	
	domanda di ammissione, il consiglio direttivo deve entro 60	
	(sessanta) giorni motivare il rigetto e comunicare tale	
	motivazione all'interessato. Nei 60 (sessanta) giorni	
	successivi chi ha proposto la domanda di ammissione, può	
	chiedere che sulla stessa si pronunci l'assemblea.	
	L'assemblea, se non specificamente convocata, delibera sulle	
	domande di ammissione non accolte, nella prima seduta utile.	
	La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente	
	l'accettazione dello statuto, dei regolamenti e di tutte le	
	disposizioni vigenti nell'associazione.	
	Art. 7	
	Diritti	
	Tutti gli associati hanno uguali diritti.	
	Gli associati hanno diritto a che l'associazione attui le	
	finalità associative.	
	Gli associati hanno diritto di partecipare all'assemblea e	
	di esprimere il proprio voto. In particolare, tutti gli	
	associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le	
	modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi	
	direttivi dell'associazione.	
	Ciascun associato può esercitare il proprio diritto di voto	
	solo a seguito del decorso del termine di un mese	
	dall'iscrizione nel libro soci.	

	Le associazioni che compongono la compagine sociale	
	parteciperanno alla vita associativa attraverso il	
	rispettivo Presidente, ovvero tramite un rappresentante	
	all'uopo incaricato.	
	I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività	
	promosse dall'associazione.	
	Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e	
	modalità associative volte ad assicurare l'effettività del	
	rapporto medesimo senza limiti temporali.	
	Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali.	
	Per l'effettivo esercizio di tale di tale diritto,	
	l'associato dovrà agire nel rispetto dell'eventuale	
	procedura prevista nel regolamento dell'associazione.	
	Art. 8	
	Obblighi	
	Gli associati hanno l'obbligo di non ostacolare l'attuazione	
	delle finalità associative e di agire verso gli altri	
	associati e all'esterno dell'associazione con assoluta	
	correttezza e buona fede.	
	Gli associati sono altresì obbligati al rispetto delle norme	
	statutarie e di quelle contenute nei regolamenti interni	
	dell'associazione, nonché delle deliberazioni adottate dagli	
	organi dell'associazione.	
	Gli associati sono tenuti al pagamento delle quote	
	associative secondo le modalità e nella misura determinata	

	dall'assemblea. Ove in regola con tale versamento,	
	partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo	
	all'assemblea.	
	Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e	
	non sono rivalutabili.	
	La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non	
	dà diritto alla restituzione di quanto versato	
	all'associazione.	
	Art. 9	
	Perdita della qualità di associato	
	<u>9.1</u> Gli associati cessano di appartenere all'associazione	
	per decesso, recesso, decadenza ed esclusione.	
	<u>9.2</u> La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al	
	consiglio direttivo per iscritto con lettera raccomandata e	
	ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia	
	presentata almeno tre mesi prima.	
	<u>9.3</u> L'associato è dichiarato decaduto dall'assemblea quando	
	non esplica più l'attività per la quale è stato ammesso.	
	<u>9.4</u> L'esclusione di un associato può essere deliberata	
	dall'assemblea per i seguenti motivi:	
	- inadempienza degli obblighi assunti dall'associato nei	
	confronti dell'associazione;	
	- mancato pagamento delle quote associative;	
	- inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto e	
	negli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli	

	organi associativi competenti;	
	- compimento di atti gravemente pregiudizievoli degli	
	interessi e delle finalità dell'associazione;	
	La deliberazione assembleare di esclusione di un associato	
	deve essere preceduta da richiesta al medesimo da parte del	
	consiglio direttivo di comunicazione scritta contenente	
	eventuali giustificazioni, richiesta da inviare a mezzo	
	raccomandata postale, pec o fax, almeno trenta giorni prima	
	di quello dell'adunanza assembleare, al domicilio indicato	
	dall'associato al consiglio direttivo all'atto	
	dell'iscrizione o in una successiva comunicazione di	
	variazione del domicilio medesimo.	
	L'associato della cui esclusione si tratta non ha diritto di	
	voto nella deliberazione relativa e non viene computato nel	
	numero degli associati ai fini del calcolo della maggioranza.	
	Capo III	
	Ordinamento ed Amministrazione	
	Art. 10	
	Organi	
	Sono organi dell'associazione:	
	- l'assemblea degli associati;	
	- il consiglio direttivo;	
	- il presidente dell'associazione;	
	- il vicepresidente dell'associazione;	
	- il tesoriere;	

	- il segretario;	
	- il collegio dei revisori dei conti o il revisore dei	
	conti, se nominato;	
	- l'organo di controllo, se nominato.	
	Le cariche associative sono elettive; sono altresì gratuite,	
	fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente	
	documentate per lo svolgimento delle attività connesse alla	
	carica ricoperta all'interno dell'associazione.	
	Oltre a quelli statutariamente istituiti, ulteriori organi	
	ausiliari, come ad esempio responsabili di settore e	
	commissioni operative e di esperti, potranno essere previsti	
	con disposizioni regolamentari.	
	Art. 11	
	Assemblea	
	L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; è	
	convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.	
	All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti	
	l'attività necessaria per il conseguimento della finalità	
	associativa.	
	L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è	
	presieduta dal presidente; in caso di sua assenza o	
	impedimento, dal vice-presidente ovvero in caso di assenza	
	anche di quest'ultimo da un componente il consiglio	
	direttivo o da persona legittimamente intervenuta	
	all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.	

	L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due	
	scrutatori.	
	L'assistenza del segretario non è necessaria quando il	
	verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.	
	Il presidente della riunione dirige e regola le discussioni	
	e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.	
	Di ogni assemblea si deve redigere apposito verbale firmato	
	dal presidente dell'assemblea e dal segretario della	
	riunione e, se nominati, dagli scrutatori.	
	Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti	
	gli associati con le modalità ritenute più idonee dal	
	consiglio direttivo al fine di garantirne la massima	
	diffusione.	
	Possono essere invitati ad assistere alle adunanze	
	assembleari e del consiglio direttivo gli enti pubblici e	
	privati che abbiano concesso il loro patrocinio	
	all'associazione.	
	L'assemblea ordinaria:	
	- nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo e le	
	altre cariche associative;	
	- approva il bilancio previsionale e il piano-programma	
	dell'attività dell'associazione predisposti dal consiglio	
	direttivo;	
	- approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo	
	redatto dal consiglio direttivo;	

	destina eventuali avanzi di gestione alle attività	
	istituzionali;	
	- stabilisce l'entità della quota associativa annuale, su	
	proposta del consiglio direttivo;	
	- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	- delibera sull'esclusione dei soci dell'associazione;	
	- delibera sul rigetto delle domande di ammissione di nuovi	
	associati;	
	- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali	
	dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei	
	regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla	
	vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella	
	competenza dell'assemblea straordinaria e che siano	
	legittimamente sottoposti al suo esame;	
	L'assemblea straordinaria:	
	- delibera le modifiche statutarie e lo scioglimento	
	dell'associazione;	
	- nomina il o i liquidatori;	
	- è convocata quando il consiglio direttivo lo ritenga	
	opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli	
	associati, i quali devono indicare l'argomento della	
	riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte	
	del consiglio direttivo.	

	Art. 12	
	Convocazione	
	<u>12.1</u> L'assemblea è convocata a cura del consiglio direttivo	
	mediante avviso scritto spedito a mezzo raccomandata	
	postale, pec, fax o mail agli associati almeno otto giorni	
	prima dell'adunanza nel domicilio indicato all'atto	
	dell'iscrizione o in una successiva comunicazione di	
	variazione.	
	La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno,	
	dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle	
	materie da trattare e la data per la seconda convocazione,	
	che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la	
	prima.	
	L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per	
	l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per	
	l'approvazione degli indirizzi generali dell'attività	
	dell'associazione.	
	<u>12.2</u> L'assemblea deve essere altresì convocata qualora ne	
	facciano richiesta motivata, corredata da specifico ordine	
	del giorno, almeno un decimo degli associati. In tal caso,	
	il Consiglio direttivo deve provvedere alla formale	
	convocazione entro 10 (dieci) giorni successivi a quello nel	
	quale è stata ricevuta la suddetta richiesta e l'assemblea	
	dovrà svolgersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.	
	Art. 13	

	Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni	
	L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita	
	con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e,	
	in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli	
	intervenuti.	
	L'assemblea delibera con il voto favorevole della	
	maggioranza degli intervenuti.	
	Per le modificazioni dello statuto occorre, in prima	
	convocazione, il voto favorevole di almeno la metà più uno	
	degli associati; in seconda convocazione, invece, per le	
	modificazioni dello statuto occorre il voto favorevole della	
	maggioranza degli associati presenti in assemblea.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto	
	favorevole di almeno i tre quarti degli associati.	
	Vige il principio del voto singolo, per cui ogni associato	
	ha un solo voto e non è ammesso il voto per corrispondenza.	
	Possono partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto	
	di voto, sia in seduta ordinaria che in quella	
	straordinaria, i soli associati in regola con il versamento	
	della quota annuale ed iscritti nel libro soci da almeno un	
	mese.	
	Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea	
	conferendo apposita delega scritta, ma in ogni caso ciascun	
	delegato non può rappresentare più di un associato.	

	L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o	
	video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali	
	deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	regolarmente gli interventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	posti all'ordine del giorno.	
	Art. 14	
	Consiglio direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo cui compete	
	l'amministrazione dell'associazione.	
	Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di nove	
	membri eletti dall'assemblea.	
	I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e	
	sono rieleggibili.	
	Il consiglio direttivo gestisce l'associazione ed è	

	competente per tutti gli atti di amministrazione, sia	
	ordinaria che straordinaria, che non siano stati attribuiti	
	dalla legge o dallo statuto ad altri organi, e in	
	particolare:	
	- predisporre gli eventuali regolamenti interni relativi	
	all'attività sociale da sottoporre all'approvazione	
	dell'assemblea degli associati;	
	- predisporre il bilancio previsionale e il piano-programma	
	dell'attività dell'associazione corredati da una relazione	
	illustrativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;	
	redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea;	
	- propone all'assemblea l'importo della quota associativa	
	annuale;	
	- elegge al proprio interno il presidente, il segretario ed	
	il vice-presidente;	
	- nomina il tesoriere tra gli associati;	
	- svolge tutte le attività esecutive dell'associazione	
	rispettando gli indirizzi generali approvati dall'assemblea;	
	delibera sulle domande di ammissione dei soci;	
	- delibera sulla proposta di esclusione degli associati, da	
	sottoporre all'assemblea;	
	- attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni	
	dell'assemblea dei soci.	
	Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente che	

	ne fissa l'ordine del giorno. Il presidente è obbligato a	
	convocare la riunione del consiglio ed a fissare specifici	
	argomenti all'ordine del giorno, quando ne sia richiesto da	
	almeno un terzo dei componenti del consiglio.	
	La riunione del consiglio è valida quando vi partecipi	
	almeno la metà dei suoi componenti.	
	Le deliberazioni del consiglio sono valide se assunte con il	
	voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le	
	deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono	
	risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la	
	riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a	
	disposizione di tutti gli associati con le formalità	
	ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a	
	garantirne la massima diffusione.	
	I membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto	
	nelle deliberazioni consiliari che li riguardano e non	
	vengono computati relativamente alle stesse ai fini del	
	calcolo dei quorum.	
	I titolari degli organi associativi decadono:	
	- per dimissioni;	
	- per revoca, quando non esplichino più attività associativa	
	inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi	
	motivi.	
	La revoca viene deliberata dall'assemblea degli associati,	
	sentito il consigliere per la quale è proposta.	

	Le dimissioni o la revoca dei consiglieri determinano la	
	loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima	
	assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza	
	della durata originaria dell'organo associativo, salvo	
	ratifica da parte dell'assemblea degli associati	
	immediatamente successiva.	
	E' ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio	
	direttivo siano validamente svolte per video conferenza o	
	conferenza telefonica, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati e sia loro consentito seguire la	
	discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti relativi all'ordine del giorno.	
	Verificandosi tali requisiti il consiglio direttivo si	
	considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente	
	dell'adunanza ed il segretario onde si possa procedere alla	
	stesura e sottoscrizione del relativo verbale.	
	Art. 15	
	Presidente e Vice Presidente dell'Associazione	
	Il presidente dell'associazione è eletto dal consiglio	
	direttivo.	
	Il presidente dell'associazione è anche il presidente del	
	consiglio direttivo.	
	Il presidente convoca il consiglio direttivo.	
	Il presidente presiede l'assemblea e le riunioni del	
	consiglio direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei	

	lavori.	
	Al presidente compete la rappresentanza dell'associazione	
	per tutti gli atti per i quali non è attribuita ad altri	
	organi e la rappresentanza esclusiva in giudizio della	
	medesima.	
	In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni	
	spettano al Vicepresidente, la cui nomina compete sempre al	
	consiglio direttivo.	
	Art. 16	
	Segretario	
	Il segretario è nominato dal consiglio direttivo tra i suoi	
	componenti e dura in carica finché vige il consiglio che lo	
	ha nominato. Si occupa della verbalizzazione delle sedute	
	del consiglio direttivo e conserva i verbali di consiglio ed	
	assemblea, coadiuva il presidente, attende alla	
	corrispondenza e svolge ogni altro compito a lui demandato	
	dal consiglio direttivo.	
	Art. 17	
	Tesoriere	
	Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo tra gli	
	associati, cura la riscossione delle quote associative,	
	custodisce la cassa dell'associazione e cura la contabilità	
	anche nei rapporti con professionisti in ordine alla	
	medesima incaricati.	
	Art. 18	

	Revisore dei conti	
	Se sussistono le condizioni di cui all'art. 31 D.Lgs.	
	117/2017 o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea nomina	
	un collegio dei revisori dei conti o un revisore dei conti,	
	scelto tra persone, anche non associati, dotate di	
	comprovata capacità professionale.	
	Il collegio o il revisore nominato dura in carica tre anni	
	ed è rieleggibile.	
	La carica di revisore è incompatibile con qualunque altra	
	carica associativa.	
	Il revisore controlla la gestione contabile	
	dell'associazione e accerta la regolare tenuta della	
	contabilità, anche attraverso accertamenti in qualsivoglia	
	momento della consistenza di cassa, riferisce all'assemblea	
	convocata per l'approvazione del rendiconto economico e	
	finanziario con una relazione scritta sui risultati	
	dell'esercizio annuale e sulla tenuta della contabilità e fa	
	osservazioni in ordine al rendiconto e alla sua approvazione.	
	Art. 19	
	Organo di controllo	
	Se sussistono le condizioni di cui all'art. 30 D.Lgs.	
	117/2017 o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea nomina	
	un organo di controllo, anche monocratico, che vigila	
	sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione, nonché	

	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo	
	e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Capo IV	
	Beni e risorse economiche	
	Art. 20	
	Patrimonio	
	Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni	
	dell'associazione stessa ed è utilizzato per lo svolgimento	
	dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	I beni dell'associazione sono elencati in appositi	
	inventari, depositati presso la sede associativa e	
	consultabili da tutti gli associati.	
	Art. 21	
	Risorse economiche	
	L'associazione trae le risorse economiche per il suo	
	funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:	
	- quote e contributi degli associati;	
	- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di	
	enti o di istituzioni pubblici, dell'Unione Europea e di	
	organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di	
	specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei	
	fini statutari;	

	- donazioni, legati ed eredità;	
	- redditi derivanti dal patrimonio associativo;	
	- sponsorizzazioni;	
	- sovvenzioni di enti di Promozioni Sociale Nazionale o di	
	altri enti;	
	- dai premi e dai trofei vinti;	
	- corrispettivi per servizi commerciali prestati, svolti	
	sempre in modalità ausiliaria e sussidiaria rispetto allo	
	scopo principale dell'associazione;	
	- ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.	
	Art. 22	
	Donazioni e lasciti	
	L'associazione può ricevere donazioni, legati e, con	
	beneficio di inventario, lasciti testamentari a titolo	
	universale, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le	
	loro rendite al conseguimento delle finalità previste	
	dall'atto costitutivo e dallo statuto.	
	I beni pervenuti ai sensi del comma precedente sono	
	intestati all'associazione. Ai fini delle trascrizioni dei	
	relativi atti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del	
	codice civile.	
	Il presidente dell'associazione esegue le delibere di	
	accettazione assunte dal Consiglio direttivo e compie i	
	relativi atti.	
	Capo V	

	Esercizio finanziario, Bilancio e Rendiconto annuale	
	Art. 23	
	Esercizio finanziario	
	L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1°	
	gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	Art. 24	
	Bilancio previsionale	
	Entro il 28 febbraio dell'esercizio in corso, il consiglio	
	direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il	
	bilancio previsionale e il piano-programma dell'attività	
	dell'associazione per l'anno successivo, corredati da una	
	relazione illustrativa.	
	Il bilancio previsionale deve evidenziare la situazione	
	finanziaria ed economica dell'associazione.	
	Il bilancio previsionale e il piano-programma dell'attività	
	dell'associazione con la relazione illustrativa devono	
	restare depositati in copia nella sede dell'associazione	
	durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché	
	siano approvati. Tutti gli associati possono prenderne	
	visione.	
	Art. 25	
	Rendiconto economico e finanziario	
	Al termine di ogni esercizio il consiglio direttivo provvede	
	alla redazione del rendiconto economico e finanziario e lo	
	sottopone all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile	

	dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si	
	riferisce.	
	Il rendiconto deve essere comunicato dal consiglio direttivo	
	al revisore eventualmente nominato, almeno trenta giorni	
	prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.	
	Il rendiconto deve restare depositato in copia, insieme con	
	la relazione sul medesimo effettuata dal revisore, nella	
	sede dell'associazione durante i quindici giorni che	
	precedono l'assemblea e finché sia approvato. Tutti gli	
	associati possono prenderne visione.	
	Qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 13 e 14	
	d.lgs. 117/2017, l'associazione dovrà redigere il bilancio	
	di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal	
	rendiconto finanziario, nonché provvedere alla sua	
	comunicazione.	
	Art. 26	
	Destinazione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e	
	capitale	
	E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e	
	avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante	
	la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la	
	distribuzione non siano imposte per legge.	
	L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e di	
	reinvestire gli eventuali avanzi di gestione per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad	

	esse direttamente connesse.	
	L'associazione annualmente potrà rimborsare agli associati	
	esclusivamente le spese sostenute. Resta fermo ed	
	intangibile il limite del lucro soggettivo, pertanto, il	
	suddetto rimborso avrà esclusivamente ad oggetto, appunto,	
	le spese sostenute.	
	Capo VI	
	Scioglimento	
	Art. 27	
	Scioglimento	
	Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato	
	dall'assemblea con la maggioranza prevista dal precedente	
	articolo 13.	
	L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più	
	liquidatori, preferibilmente tra gli associati, e stabilisce	
	la destinazione del patrimonio residuo in conformità a	
	quanto disposto dal successivo articolo 29.	
	Art. 28	
	Devoluzione del patrimonio	
	Il patrimonio residuo dell'associazione, in caso di suo	
	scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto	
	previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45,	
	comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione	
	imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore,	
	secondo la delibera dell'assemblea che decide lo	

scioglimento.

Capo VII

Art. 29

Norme finali

Libri sociali

L'associazione è obbligata alla tenuta dei libri di cui al
d.lgs. 117/2017, nonché alla tenuta degli altri libri
imposti dalla legge.

Art. 30

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

San Secondo Parmense (PR) , diciassette giugno
duemiladiciannove.

F.to: Ilardo Francesco

Alberto de Torres, notaio - sigillo

	Allegato "B" al rep. 1713 racc. 1226	
	ELENCO AGGIORNATO COMPAGINE ASSOCIATIVA	
	1) Davide Fava (nato a Parma il 14 agosto 1984) ;	
	2) Francesco Ilardo [nato a Fiorenzuola D'Arda (PC) il 27	
	giugno 1986];	
	3) Sara Bini [nata a San Secondo Parmense (PR) il 14	
	novembre 1969];	
	4) Simone Bottarelli [nato a San Secondo Parmense (PR) il 30	
	aprile 1984];	
	5) Marilena Benassi [nata a San Secondo Parmense (PR) il 12	
	settembre 1977];	
	6) Nicola Raffaini [nato a San Secondo Parmense (PR) l'11	
	marzo 1978];	
	7) Pier Luigi Poldi Allaj [nato a San Secondo Parmense (PR)	
	il 7 settembre 1947];	
	8) associazione "CONTRADA TRINITA'", con sede in San Secondo	
	Parmense (PR), alla via Garibaldi n. 16, codice fiscale	
	01981050345;	
	9) associazione "CORTE DEI ROSSI", con sede in San Secondo	
	Parmense (PR), alla Piazza Mazzini n. 12, codice fiscale	
	02094360340;	
	10) associazione "CONTRADA BORGO DELLA PREVOSTURA", con sede	
	in San Secondo Parmense (PR), alla via XX settembre n. 13,	
	codice fiscale 02272390341.	

[illegible]